

PGT

Comune di Moglia



Piano di Governo del Territorio Variante Generale 2024

PS PIANO DEI SERVIZI



PROGETTISTA

Arch. Luigi Moriggi
Iscritto Ordine A.P.P.C. MI n. 7721
Via G.Zuretti, 25
20125 Milano (MI)
Tel. 02.67391366

COLLABORATORI

Marco Maffezzoli
Mattia Maldì
Elena Padovani
Kinga Kolaczko

STUDI GEOLOGICI, IDRAULICI,
IDROGEOLOGICI E SISMICI

Engeo s.r.l.
Carlo Caleffi



IL SINDACO

Dott. Claudio Bavutti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessio Testoni

IL SERVIZIO TECNICO AREA URBANISTICA

RUP Arch. Alessia Giovanelli
Arch. Ramona Savi

DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.
n°..... del

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C.
n°..... del

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.
n°..... del

PS
09a

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE. RELAZIONE. NORMATIVA. SCHEDE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI E PREVISTE

SCALA:

DATA: Novembre 2025

AGG:

INDICE

1. PREMESSA	2
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
3. PRINCIPI ISPIRATORI.....	5
4. PERCORSO PARTECIPATIVO E PROPOSTE PERVENUTE	6
5. ESAME DELLE PROPOSTE PERVENUTE	7
6. IL PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE.....	8
7. SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE 11	
8. NORME DI ATTUAZIONE.....	16

1. PREMESSA

Il Comune di Moglia è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento di pianificazione comunale previsto dall'art. 7 della L.R. n° 12 dell'11 marzo 2005, articolato in Documento di Piano (DP), Piano delle Regole (PR) e Piano dei Servizi (PS); il vigente PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'11 luglio 2007 e il relativo avviso pubblicato sul BURL, serie avvisi e concorsi, il 25 luglio 2007. Successivamente sono state approvate le seguenti varianti:

- delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 13 dicembre 2018, approvazione Variante Generale n° 2/2018, divenuta efficace a partire dalla pubblicazione sul BURL avvenuta il 06 marzo 2018;
- delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 27 ottobre 2020, approvazione Variante al Piano dei Servizi, divenuta efficace a partire dalla pubblicazione sul BURL avvenuta il 25 novembre 2020;
- delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 22 febbraio 2024, approvazione *“Variante generale al Piano di Governo del Territorio Var 3 – Rev. 2 – Variante Generale n° 1/2020 – Riadozione”*¹, divenuta efficace a partire dalla pubblicazione sul BURL n° 49 del 04 dicembre 2024.

Il PGT 2007 e le successive varianti, sono stati sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Documento di Piano, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 8 della L.R. n° 12/2005 ha validità quinquennale e scaduti i termini, il Comune provvede all'approvazione di uno nuovo; in caso di inadempienza si applica quanto dettato all'articolo 25, comma 7, della stessa legge regionale. Il Documento di Piano della Variante Generale n° 1/2020 è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Comune di Moglia con delibera di Giunta Comunale n° 114 del 13 dicembre 2023 ha avviato il procedimento di revisione del vigente PGT, con *“Atto di indirizzo per l'avvio della fase di studio, ricognizione e aggiornamento propedeutica alla redazione di Variante urbanistica generale finalizzata all'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT), al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), integrato ai sensi della L.R. 31/2014 sul consumo di suolo ed alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale”*, aggiornato ed integrato con successiva delibera sempre di Giunta Comunale n° 53 del 29 giugno 2024 di *“Avvio del procedimento della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12/05 e s.m.i. denominata “Variante Generale 2024”. Redazione del Nuovo Documento di Piano, di revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, per l'adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), integrati ai sensi della L.R. n° 31/2014 sul consumo di suolo e della L.R. n° 18/2019, unitamente all'avvio del correlato procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale adeguamento del Regolamento Edilizio e degli atti correlati”*.

L'attività di aggiornamento/modifica del Piano dei Servizi ricomprende anche il Piano per le Attrezzature Religiose (PAR), piano correlato al Piano dei servizi, avendo preso atto della

¹ La Variante veniva adottata dal Consiglio Comunale con delibera n° 9 del 27 aprile 2022, successivamente con delibera n° 11 del 20 aprile 2023, il Consiglio Comunale deliberava di ripristinare la previsione di piano riferita ai perimetri degli ambiti di trasformazione a destinazione produttiva, così come identificati nella Variante generale al PGT n° 2/2018 e le previsioni normative e cartografiche conseguenti e connesse. Successivamente, il Consiglio Comunale con delibera n° 12 del 20 aprile 2023 esaminava e decideva in merito alle osservazioni presentate al progetto di Variante Generale al PGT n° 1/2020, apportando agli elaborati costituenti lo strumento urbanistico adottato il 27 aprile 2022, le variazioni e rettifiche derivanti dall'accoglimento totale o parziale delle osservazioni medesime.

legislazione vigente in materia di “*Attrezzature religiose*” e, specificatamente, dell’articolo 72 della L.R. n°12/2005 e s.m.i., Piano per le Attrezzature Religiose (di seguito PAR)

Costituiscono il PAR, come parte integrante del Piano dei Servizi, i seguenti elaborati:

- Elaborato PS09.a – Piano delle Attrezzature Religiose. Relazione. Normativa. Schede delle attrezzature esistenti e previste;
- Tavola PS09.b – Piano delle Attrezzature Religiose. Planimetria di individuazione delle attrezzature esistenti e previste.

Predisponendo il Piano per le Attrezzature Religiose, l’Amministrazione Comunale, oltre che a conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale, ha, quindi, la possibilità di affrontare e dare risposta al tema della libertà di culto sul territorio comunale, individuando le attrezzature religiose esistenti e, qualora necessario, quelle di nuova previsione, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutare anche le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n° 12/2005 e s.m.i., le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono normate dal *“Capo III – Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature a servizi religiosi”* della L.R. n° 12/2005, articoli da 70 a 73, come emendati dalla Corte Costituzionale con sentenze n° 63/016 e n° 254/2019.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

“ [...]”

- a) *gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;*
- b) *gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*
- c) *nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;*
- c-bis) *gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali”.*

L'articolo 72, comma 1 dispone, inoltre che *“ [...] le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70”*, ovvero di tutte le confessioni religiose.

L'articolo 70 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., dispone quanto segue:

“ [...]”

1. *La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.*
2. *Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*
3. *I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.*

L'articolo 72, comma 8 dispone, infine, che le indicazioni contenute nello stesso articolo *“ [...] non si applicano alle attrezzature religiose esistenti all'entrata in vigore della legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”, ovvero a far data dal 06 febbraio 2015.*

3. PRINCIPI ISPIRATORI

La redazione del PAR trae principio ispiratore dal dettato costituzionale che afferma:

- all'articolo 3 che: *“ [...] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;*
- agli articoli 19 e 20 che: *“ [...] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”, “ [...] Il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”;*
- all'articolo 19 che: *“ [...] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”.*

Nel quadro della sussidiarietà e nei limiti delle proprie competenze, la redazione del PAR mutua, inoltre, gli obiettivi che l'articolo 2.4. dello Statuto Regionale assegna alla Regione stessa, individuandola quale soggetto che:

- *“ [...] riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute all'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale”;*
- *“ [...] promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione”;*
- *“ [...] persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio”;*
- *“ [...] promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie”;*
- *“ [...] promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali”.*

L'Amministrazione Comunale favorisce la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose anche al fine di consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione. Parimenti considera strategico il ruolo che le chiese, le associazioni religiose e culturali svolgono nell'azione di contrasto a ogni espressione di radicalismo religioso posto in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie all'ordinamento dello Stato.

Nel rispetto delle indicazioni che pervengono dal Ministero degli Interni, prosegue anche l'impegno a garantire la possibilità di realizzare luoghi di preghiera e di culto rispettosi delle norme, accessibili e aperti a tutti, in cui si promuovano la formazione di guide religiose e che – anche in considerazione del ruolo che rivestono nelle comunità di riferimento e delle funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi pubblici quali ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena – possano assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi costituzionali di civile convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna.

4. PERCORSO PARTECIPATIVO E PROPOSTE PERVENUTE

La tutela assicurata dalla costituzione alle libertà religiose e di culto e la delicata complessità della materia trattata impongono che qualsivoglia intervento mirante alla sua regolamentazione debba essere adeguatamente pubblicizzato e condiviso.

In ragione di ciò, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare sul sito web del Comune, sul sito SIVAS di Regione Lombardia e sulla stampa locale, l'avviso di avvio del procedimento di revisione del Piano di Governo del Territorio, redazione del nuovo Documento di Piano e variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Sono pervenute le seguenti proposte:

N°	Protocollo Generale	Proponente	Ubicazione	Descrizione della proposta
		Confessione religiosa	Individuazione planimetrica e catastale	
Nessune nuova proposta è pervenuta.				

5. ESAME DELLE PROPOSTE PERVENUTE

Le proposte pervenute, ovvero qualora fossero pervenute, sono state esaminate in ragione della disponibilità (proprietà o locazione) dell'area e/o immobile da parte degli enti delle confessioni religiose proponenti e in relazione ai criteri urbanistici ed edilizi esplicitati all'articolo 72, comma 7 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. secondo il quale il PAR deve procedere a verificare:

- a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento, con onere a carico dei richiedenti;
- c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta Regionale (non ancora definite da Regione Lombardia);
- d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il Piano dei Servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
- e) *(lettera dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 marzo 2016, n° 63);*
- f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Vista l'assenza di nuove proposte di inserimento, la presente versione del PAR dispone di inserire e confermare le attrezzature religiose individuate dal PGT e di non inserire e/o individuare nuove aree per l'insediamento di attrezzature religiose.

6. IL PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE

Finalità del PAR è quella di coadiuvare il PGT e, specificatamente il Piano dei Servizi, nell'individuazione dei criteri e regole idonee ad ottimizzare, secondo principi di obiettività ed imparzialità, l'insediamento di nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, e ciò al fine di assicurare che le stesse possano inserirsi armonicamente nel contesto urbano senza confliggere con altre legittime esigenze della comunità, urbanisticamente tutelate, così come disposto dall'articolo 70, commi 1, 2 e 2-bis della L.R. n° 12/2005 e s.m.i..

Il Piano per le Attrezzature Religiose individua le attrezzature religiose:

- esistenti prima della L.R. n° 2/2015 (approvata il 03 febbraio 2015 e pubblicata sul BURL n° 6, supplemento del 05 febbraio 2015). Sono stati individuati i luoghi di culto esistenti (con riferimento all'articolo 71 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. e alla circolare regionale 20 febbraio 2017 – n° 3 – della D.G. Territorio, urbanistica, difesa del suolo):
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
 - c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali;
- i nuovi spazi da adibire al culto, individuati a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose (articolo 72 comma 1 della L.R. n° 12/2005) e della messa a disposizione di aree e/o immobili di proprietà comunale tramite avviso pubblico.

Primo passo del PAR è l'individuazione delle attrezzature religiose esistenti che, ancorché non soggette alle disposizioni dello stesso, concorrono a definirne il quadro d'insieme e ad evidenziarne le interazioni.

Con la presente Variante al Piano dei Servizi sono stati censiti i servizi presenti nel territorio comunale e, fra questi, le attrezzature religiose, collocate, come da disposizioni regionali, fra i "servizi di interesse collettivo". Sempre tra i "servizi di interesse collettivo – Attrezzature culturali", si segnala la presenza di un centro culturale islamico. Poiché le attrezzature religiose rilevate dal Piano dei Servizi non hanno, a tutt'oggi, subito variazioni, le stesse sono (vedi censimento delle attrezzature religiose esistenti e di previsione) di seguito riportate.

Attrezzature Religiose Esistenti

Cod.	Denominazione	Indirizzo	Superficie dell'area (mq)	Superficie del Servizio (mq)
R01	Chiesa e attrezzature parrocchiali	Moglia – Piazza Don A.Ghidini,10	4.398	5.532
R02	Chiesa e attrezzature parrocchiali	Bondanello – Piazza C.Battisti	3.231	3.454
R03	Cappella Votiva	Moglia – Via A.Manzoni	163	184
Superficie Totale			7.792,0	9.170,0

Attrezzature culturali

Cod.	Denominazione	Indirizzo	Superficie dell'area (mq)	Superficie del Servizio (mq)
AC06	Centro culturale islamico	Moglia – Via G.Verdi, 2	569	569
Superficie Totale			569,0	569,0

Per quanto riguarda le aree destinate alle nuove attrezzature religiose, ovvero quelle oggetto di previsione, la normativa regionale contrasta in linea generale con la filosofia adottata dal Piano di Governo del Territorio per il Piano dei Servizi. Quest'ultimo, infatti, non prevede la preventiva quanto generica localizzazione di nuove aree per servizi, ma piuttosto l'individuazione di un percorso dinamico in grado di stimare l'evoluzione della domanda di servizi e orientarne l'offerta in termini qualitativi, dimensionali e localizzativi in modo da soddisfare la domanda reale e non quella virtuale.

In conclusione l'Amministrazione Comunale ritiene che l'approccio dinamico nell'individuazione dei servizi e del loro contestuale soddisfacimento è sostanzialmente corretto e tale da poter essere utilmente applicato anche nella stesura del presente Piano delle Attrezzature Religiose.

In ragione di ciò le nuove attrezzature religiose inserite nel PAR saranno esclusivamente quelle collegate alle proposte pervenute e ritenute ammissibili, con esclusione di ulteriori aree o immobili privi dell'utilizzatore finale.

In ragione di quanto sopra le nuove attrezzature religiose inserite nel PAR (vedi Censimento delle attrezzature religiose esistenti e di previsione), sono le seguenti:

Attrezzature Religiose di Nuova Previsione

Cod.	Denominazione	Indirizzo	Superficie dell'area	Superficie del Servizio
Nessuna nuova previsione.				

Aree di Proprietà Comunale da assegnare per Nuove Attrezzature Religiose

Cod.	Denominazione	Indirizzo	Superficie dell'area	Superficie del Servizio
Nessuna nuova previsione.				

La scelta di mutuare nel PAR l'approccio dinamico adottato dal Piano dei Servizi ai fini dell'individuazione e del contestuale soddisfacimento della domanda insediativa di attrezzature religiose, non esime il PAR dall'obbligo di regolamentare, nei modi ritenuti necessari al buon governo del territorio, l'accoglimento della domanda insediativa susseguente alla sua approvazione. Se così non fosse, e l'accoglimento della domanda insorgente risultasse subordinato ad una discrezionale variante al PAR, le istanze insediative di nuove attrezzature religiose sarebbero decise in tempi del tutto incerti e aleatori con irragionevole compressione, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 254/2019, della libertà di culto in palese violazione degli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione.

In ragione di quanto sopra, e considerato che l'articolo 72, comma 2, della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. statuisce che le attrezzature religiose costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, si ritiene che le nuove istanze in variante al PAR, in quanto presentate in epoca successiva alla sua approvazione, possano essere approvate mutuando la procedura di cui all'articolo 9, comma 17 della citata legge regionale, che prevede che " [...] la realizzazione di attrezzature pubbliche e di

interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzato previa deliberazione motivata del consiglio comunale".

7. SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE

A seguire, si riportano le schede delle attrezzature religiose esistenti al giugno 2025 nel territorio di Moglia, come rappresentate nella Tavola PS03 – Carta del Piano dei Servizi. Stato di fatto, che costituisce parte integrante del Piano delle Attrezzature Religiose, all'interno del Piano dei Servizi e che localizza nel territorio comunale le attrezzature religiose, le attrezzature culturali e servizi connessi esistenti.

Sono state redatte le schede delle seguenti strutture religiose:

1. Chiesa Parrocchiale – Moglia, piazza Don A.Ghidini, 2
2. Chiesa Parrocchiale – Bondanello – piazza C.Battisti
3. Cappella votiva – Moglia – via G.Verdi.

Si tratta in totale di 3 luoghi di culto esistenti di carattere areale, ovvero insistenti su aree/edifici, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile: nel caso di entrambe le chiese parrocchiali è annessa anche la canonica, edificio a due piani fuori terra, adiacente agli edifici religiosi.

La Cappella votiva è invece stata recuperata su iniziativa dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del POR03, che comprende anche interventi relativi alla Scuola Primaria "Martini", alla biblioteca comunale e alla creazione di spazi per l'accoglienza – foresteria, oltre a parcheggi e verde urbano.

A queste strutture, si aggiunge la seguente:

4. Centro culturale islamico – Moglia, via G.Verdi, 2.

Come evidenziato nel paragrafo precedente non sono previste schede per ciò che riguarda attrezzature religiose di nuova previsione e aree/immobili di proprietà comunale da assegnare per nuove attrezzature religiose.

R.01

CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA

SERVIZIO ESISTENTE

UBICAZIONE

Frazione di Moglia
P.zza don A. Ghidini, 2

PROPRIETÀ

Privata - Diocesi di Mantova

CONSISTENZA

Superficie dell'area: 4.398 mq
Superficie del Servizio: 5.532 mq


INFORMAZIONI GENERALI

Livello territoriale: LOCALE

Tipologia principale del servizio: R - ATTREZZATURE RELIGIOSE E DI CULTO

Interventi programmati:

Stato d'uso:



QUALITÀ DEL SERVIZIO

ACCESSIBILITÀ

B

Per accessibilità si intende la capacità del servizio di essere agevolmente raggiunto e fruito autonomamente e senza impedimenti da qualsiasi tipologia di utente.

FRUIBILITÀ

B

B

Per fruibilità si intende la capacità del servizio di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nella fruizione dello stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE

B

Per stato di conservazione si intende il livello di mantenimento delle caratteristiche strutturali, materiche, impiantistiche e di conseguenza del livello manutentivo del servizio in relazione ad una teorica condizione ottimale.

A	B	C	D	E
OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	PESSIMO

NOTE: L'edificio che ospita la canonica è a due piani



R.02 CHIESA PARROCCHIALE ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

SERVIZIO ESISTENTE

UBICAZIONE

Frazione di Bondanello
Piazza C. Battisti, 51

PROPRIETÀ

Privata, Diocesi di Mantova

CONSISTENZA

Superficie dell'area: 3.231 mq
Superficie del Servizio: 3.454 mq


INFORMAZIONI GENERALI

Livello territoriale: LOCALE

Tipologia principale del servizio: R - ATTREZZATURE RELIGIOSE E DI CULTO

Interventi programmati:

Stato d'uso: UTILIZZATO



QUALITÀ DEL SERVIZIO

ACCESSIBILITÀ

B

Per accessibilità si intende la capacità del servizio di essere agevolmente raggiunto e fruito autonomamente e senza impedimenti da qualsiasi tipologia di utente.

FRUIBILITÀ

B

B

Per fruibilità si intende la capacità del servizio di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nella fruizione dello stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE

B

Per stato di conservazione si intende il livello di mantenimento delle caratteristiche strutturali, materiche, impiantistiche e di conseguenza del livello manutentivo del servizio in relazione ad una teorica condizione ottimale.

A	B	C	D	E
OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	PESSIMO

NOTE: Il campanile è stato demolito per i gravi danni subiti col sisma.



R.03

CAPPELLA VOTIVA

SERVIZIO IN CORSO DI ATTUAZIONE

UBICAZIONE

Frazione di Moglia
Via G. Manzoni

PROPRIETÀ

Comunale

CONSISTENZA

Superficie dell'area: 163 mq
Superficie del Servizio: 184 mq


INFORMAZIONI GENERALI

Livello territoriale: LOCALE

Tipologia principale del servizio: R - ATTREZZATURE RELIGIOSE E DI CULTO

Interventi programmati:

Stato d'uso:



QUALITÀ DEL SERVIZIO

ACCESSIBILITÀ

C

Per accessibilità si intende la capacità del servizio di essere agevolmente raggiunto e fruito autonomamente e senza impedimenti da qualsiasi tipologia di utente.

FRUIBILITÀ

B

B

Per fruibilità si intende la capacità del servizio di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nella fruizione dello stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE

B

Per stato di conservazione si intende il livello di mantenimento delle caratteristiche strutturali, materiche, impiantistiche e di conseguenza del livello manutentivo del servizio in relazione ad una teorica condizione ottimale.

A	B	C	D	E
OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	PESSIMO

NOTE: Intervento in corso di attuazione inserito nel CS25 POR03. Comprende i servizi R03, SA08, IS02 (parte verde di pertinenza), P29, P30



R.04 Centro Culturale Islamico

SERVIZIO ESISTENTE

UBICAZIONE

Frazione di Moglia
Via Verdi, 2

PROPRIETÀ

Privata

CONSISTENZA

Superficie dell'area: 569,0 mq
Superficie del Servizio: 569,0 mq


INFORMAZIONI GENERALI

Livello territoriale: LOCALE

Tipologia principale del servizio: AC - ATTREZZATURE CULTURALI

Interventi programmati:

Stato d'uso: UTILIZZATO



QUALITÀ DEL SERVIZIO

ACCESSIBILITÀ

B

Per accessibilità si intende la capacità del servizio di essere agevolmente raggiunto e fruito autonomamente e senza impedimenti da qualsiasi tipologia di utente.

FRUIBILITÀ

B

B

Per fruibilità si intende la capacità del servizio di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nella fruizione dello stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE

B

Per stato di conservazione si intende il livello di mantenimento delle caratteristiche strutturali, materiche, impiantistiche e di conseguenza del livello manutentivo del servizio in relazione ad una teorica condizione ottimale.

A	B	C	D	E
OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	PESSIMO

NOTE:



8. NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 1 – Istituto e finalità

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose – PAR è atto separato facente parte del Piano dei Servizi, ed è predisposto ai sensi dell'articolo 72 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.
2. Finalità del Piano per le Attrezzature Religiose è dimensionare e disciplinare le aree che accolgono le attrezzature religiose sulla base delle esigenze locali, valutare le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.
3. Le disposizioni del presente Piano non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla data di entrata in vigore della legge recante *“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”*. Esse sono pertanto da ritenersi confermate nel loro uso e per esse vale il relativo titolo abilitativo legittimo, nonché le disposizioni dell'art. 14D) – *Attrezzature religiose e per il culto* (lettera “R”) delle norme attuative del Piano dei Servizi.

Articolo 2 – Elaborati del Piano per le Attrezzature Religiose

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose è composto dai seguenti documenti:
 - a) Elaborato PS09.a contenente Relazione, Normativa e Schede delle attrezzature religiose esistenti e previste;
 - b) Tavola PS09.b – Planimetria di individuazione delle attrezzature religiose esistenti e previste.
2. Le attrezzature religiose individuate nella Tavola PS09.b – Attrezzature religiose esistenti e previste – sono distinte in:
 - a) attrezzature religiose esistenti, regolarmente assentite;
 - b) attrezzature culturali esistenti destinate all'attività di altre confessioni religiose;
 - c) aree o edifici destinati ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
 - d) aree o edifici destinati ad accogliere attrezzature religiose di nuova previsione individuate a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, comma 1, della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
 - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2. Per luogo di culto, di cui al precedente comma 1 lettera a), si intende lo spazio, ancorchè privo dei tipici segni distintivi, aperto a tutti i fedeli, agli adepti e, più in generale, al pubblico, ove si svolge l'insieme dei riti, delle cerimonie e delle pratiche proprie di una religione. Sono esclusi dai luoghi di culto, le sale di preghiera private, comunque denominate, di comunità e congregazioni religiose, nonché di associazioni confessionali il cui accesso sia strettamente riservato ai soli aderenti.
3. La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è consentita al di fuori delle aree individuate dal presente piano.
4. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.
5. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al Capo III della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari, i quali sono tenuti al rimborso dei contributi e alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Articolo 4 – Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione

1. Gli elaborati del PAR individuano le attrezzature religiose di nuova previsione.
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose non è consentita al di fuori delle aree/edifici individuati dal presente piano.
3. In aggiunta alle aree individuate dal PAR, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione Comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente piano e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'aggiunta di nuove aree/edifici da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle individuate dal PAR, valutate sulla base delle istanze presentate in epoca successiva alla sua approvazione da enti istituzionalmente competenti in materia di culto, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale. Le nuove istanze non potranno in ogni caso avanzare proposte che interessino ambiti produttivi e artigianali o che determinino consumo di suolo.
5. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è ammessa a condizione che non vi sia un'altra attrezzatura religiosa nel raggio di 100 metri.

Articolo 5 – Obblighi convenzionali

1. Gli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con l'Amministrazione Comunale. La convenzione deve espressamente prevedere:
 - a) la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale di attività non previste nella convenzione;
 - b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.

Articolo 6 – Parametri di edificabilità e vincoli progettuali

1. L'edificazione all'interno delle aree per l'insediamento delle attrezzature religiose è regolata, fatta salva la maggior superficie lorda (S.L.) eventualmente esistente, dal comma *C) Attrezzature religiose e per il culto* (lettera "R") dell'articolo 13 – *Zone per servizi residenziali* delle norme di attuazione del Piano dei Servizi. Per le attrezzature religiose di tipo puntuale, inserite cioè in contesti condominiali, non è ammesso alcun incremento della S.L.
2. I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:
 - a) un'area attrezzata a parcheggi privati di uso pubblico in misura non inferiore al 200% per cento della superficie lorda di pavimento dell'immobile o della porzione di immobile destinata a luogo di culto. L'area a parcheggi privati di uso pubblico potrà essere ubicata anche all'esterno dell'area di pertinenza dell'attrezzatura religiosa, ma ad una distanza non eccedente i 150 mt., misurati in linea retta a partire dal suo ingresso. L'assenza o l'irreperibilità dei parcheggi prescritti, esclude la possibilità di insediare il luogo di culto, ma non anche le restanti attrezzature religiose.
 - b) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture, anche da parte di disabili;
 - c) la congruità architettonica e dimensionale, nel caso di interventi di nuova costruzione o modificativi delle facciate esistenti, degli edifici di culto con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR. La congruità dovrà essere dimostrata con apposita relazione da sottoporre alla valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio.

Articolo 7 – Validità del piano e disposizioni finali

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità, ed è sempre modificabile al fine del suo costante aggiornamento.
2. Dall'entrata in vigore del presente Piano per le Attrezzature Religiose, tutte le disposizioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole in contrasto con lo stesso si intendono disapplicate.